

TI_GERICHTE 11.1998.191 vom 21. Dezember 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-12-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.191

FR: TI_GERICHTE 11.1998.191 du 21 décembre 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1998.191 del 21 dicembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Un'azione possessoria – di manutenzione o di reintegra – compete anche al titolare di una servitù (Steinauer, *Le droits réels*, vol. II, 2ª edizione, pag. 335 n. 2302 e 2302a; Stark in: *Berner Kommentar*, 2ª edizione, nota 74 dell'introduzione agli art. 926–929 CC), l'art. 919 cpv. 2 CC disponendo che in caso di servitù prediale l'effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa. L'azione possessoria presuppone, per il resto, che sia reso verosimile l'esercizio della servitù e che quest'ultima sia iscritta nel registro fondiario (DTF 83 II 146; Rep. 1979 pag. 292; Stark op. cit., nota 12 dell'introduzione agli art. 926–929 e nota 5 ad art. 928 CC). Nella fattispecie è pacifico che la servitù litigiosa non è iscritta a registro fondiario. Ciò basterebbe già a prima vista per respingere l'azione. Liver sostiene invero che l'esercizio di una servitù basta per intentare azione di manutenzione qualora l'esercizio stesso avvenga a giusto titolo, ovvero non in modo illecito o clandestinamente o per mera compiacenza (*Zürcher Kommentar*, n. 139 ad art. 737 CC). Il Tribunale federale non si è pronunciato sulla fondatezza di tale opinione (DTF 94 II 351). Questa Camera l'ha respinta, confermando la sua prassi anteriore (Rep. 1981 pag. 146), ribadita ancora di recente (I CCA, sentenza del 3 dicembre 1998 in re P. e litisconsorti; del 13 ottobre 1998 in re Comune di M.; del 27 giugno 1997 in re B.). L'istante si rifà ancora una volta, nell'appello, all'opinione di Liver. Se non che, quando anche si riesaminasse il problema e si giungesse – per avventura – alla conclusione auspicata dall'appellante, in concreto l'esito del giudizio non muterebbe poiché – come si vedrà in appresso – l'appellante non risulta essere mai stato autorizzato a transitare sulla nota scala.

E. 3

Anzitutto, come sottolinea il primo giudice, la volontà del promotore immobiliare non risulta con sufficiente attendibilità dagli atti e le asserzioni dell'appellante si fondano su sue mere ipotesi. Oltre a ciò, se le intenzioni fossero state quelle descritte al momento della vendita dei vari fondi formanti il complesso immobiliare, la questione delle servitù sarebbe stata verosimilmente disciplinata con le necessarie iscrizioni a registro fondiario. Nemmeno la figlia del promotore è stata in grado di fornire maggiori elementi, limitandosi a supposizioni (cfr. deposizione _____). Certo, è possibile che, quantunque a carico della particella n. _____ non sia iscritta una servitù di passo pubblico, fino al 1978 la scala fosse accessibile a tutti, poiché si trattava di un sentiero pubblico (deposizione _____). In seguito però essa è diventata di proprietà privata e dagli atti non si evince – né l'appellante spiega – per quali ragioni il passaggio non è stato regolato. Che la situazione non fosse chiara si evince anche dall'intenzione dell'istante di

prevedere, al momento dell'edificazione del suo fondo, la costruzione di un sentiero posto integralmente sulla sua proprietà per accedere alla sua abitazione (istanza, pag. 4 n. 4.2).

E. 4

Neppure è ravvisabile un abuso di diritto da parte della convenuta per avere tollerato durante nove anni il passaggio dell'istante. Intanto l'abuso deve essere manifesto e può – in un caso come quello in esame – essere ravvisato solo eccezionalmente e con grande riserbo (cfr. per i diritti di vicinato: Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 146 ad art. 679; Steinauer, op. cit., n. 1923). Inoltre, come fa notare il primo giudice, mai la vicina ha tollerato l'agire dell'istante, tant'è che ha contestato sia nel 1988 sia nel 1994 il diritto di passo del vicino sulla sua scala (doc. 4, 5, 6, 7, 9 e doc. G e H dell'inc. _____). In circostanze siffatte non si può intravedere alcun tacito consenso. Né si può ragionevolmente affermare che essa abbia indotto l'appellante a confidare nell'accettazione dello stato di fatto per il solo fatto che costui, pur sapendo di non essere titolare di una servitù di passo, ha rinunciato alla costruzione di un sentiero sul proprio fondo. Il fatto poi che la presente causa possa essere stata promossa come atto di rivalsa per avere l'istante convenuto un altro vicino in una causa tendente all'allontanamento di piante non basta lontanamente a denotare un abuso.

E. 5

Ne discende, in ultima analisi, che l'appello riesce già di primo acchito destituito di fondamento e può essere deciso con la procedura semplificata dell'art. 313 bis CPC. L'emanazione del presente giudizio rende per altro senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel gravame.

E. 6

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte, la quale non ha dovuto affrontare spese già per la circostanza che il ricorso non è stato nemmeno intimato. Per questi motivi, richiamato l'art. 313 bis CPC e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 500.– b) spese fr. 50.– fr. 550.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – lic. iur. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.